

COPIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 47 / 2020

OGGETTO: Riesame deliberazione Consiglio dei Delegati n. 2 in data 12.06.2020 e modifica al Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione. – Proposta al Consiglio dei Delegati.

L'anno **duemilaventi** il giorno sette del mese di settembre (**07.09.2020**), alle **ore 19.00**, a seguito di convocazione avvenuta con nota n. 8127 del 01.09.2020, negli uffici della sede consortile di Oristano – Via Cagliari n. 170, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Corrias Carlo	Presidente	X	
Sanna Antonio Vittorio	Vicepresidente	X	
Capraro Giancarlo	Consigliere	X	
Ferrari Giovanni	Consigliere	X	
Garau Maria Teresa	Consigliere	X	

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consortile vigente, partecipa alla riunione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Remigio Enrico Maria Sequi;

Presiede la seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell'Ente, assistito dal Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto consortile.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificato che la riunione del Consiglio di Amministrazione risulti regolarmente insediata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile, dichiara valida la seduta e introduce la discussione relativa al 3° punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 832/DecA/11 del 5 marzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6 / 2008 - è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il quinquennio 2020 – 2025;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6 aprile 2020 relativi all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.2010 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge;

VISTO il Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione approvato con deliberazione n. 78 in data 21.03.2006, e gli atti di modifica successivamente adottati, con il quale viene disciplinato lo svolgimento delle funzioni assegnate dal Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione nel settore della gestione degli impianti irrigui;

VISTI in particolare gli artt. 9 e 46 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, che prescrivono che le spese di distribuzione della risorsa idrica vengano contabilizzate sulla base dei volumi utilizzati o comunque rapportate alla estensione irrigata e al tipo di coltura praticata in relazione al fabbisogno idrico richiesto;

VISTO il decreto Mipaaf 31 luglio 2015 recante "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo;

DATO ATTO che per il raggiungimento degli propri fini istituzionali l'Ente ha ritenuto utile, negli ultimi anni, ricorrere alla disciplina scientifica del telerilevamento multispettrale nella individuazione e mappatura delle colture irrigate quale supporto alle attività di controllo svolte dal Settore Catasto e Patrimonio ai fini della imposizione ed esazione dei tributi consortili;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 35 del Regolamento consortile per l'esercizio dell'irrigazione – rispettivamente riguardanti la denuncia annuale di utenza irrigua e le sanzioni da comminare in caso di infrazione – l'ultimo dei quali al punto c) prevede la maggiorazione del 100% del tributo irriguo, calcolata sulla superficie colturale effettivamente irrigata in più, per la omessa o infedele denuncia delle superfici da irrigare;

DATO ATTO che le tipologie di infrazioni riconducibili alla categoria suindicata possono essere sinteticamente ricondotte alle seguenti:

- 1) mancata presentazione della domanda di irrigazione per l'intera superficie irrigata;
- 2) domanda di irrigazione riferita ad una superficie parziale rispetto a quella effettivamente irrigata;
- 3) regolare presentazione della domanda di irrigazione con successiva richiesta di annullamento della stessa nonostante l'avvenuta fruizione del servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 in data 12 giugno 2020 con la quale si dispone di approvare la proposta di modifica del Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione formulata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7 in data 22.05.2020 avente il seguente contenuto:

"nel caso di infrazioni al regolamento accertate attraverso l'utilizzo della metodica del telerilevamento, limitatamente all'annualità 2020, viene concessa la possibilità di sanare l'irregolarità accertata con la presentazione, a sanatoria, entro 5 giorni dalla notifica della contestazione, della domanda irrigua, quale autodenuncia, per la quale verrà applicata la maggiorazione del 10%; verrà invece mantenuta la maggiorazione del 100% per coloro che non provvedono all'autodenuncia entro tali termini";

SENTITO il Direttore Generale che espone la proposta di ulteriore modifica avanzata dal competente Ufficio al fine di ottenere una applicazione più corretta ed equilibrata dei provvedimenti sanzionatori in caso di infrazioni al Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione rilevati con la metodica del telerilevamento o con i controlli su campo che consiste nelle disposizioni sottoriportate da applicarsi con decorrenza dall'eventuale approvazione da parte del Consiglio dei Delegati:

- 1) *nel caso venga rilevata, con la metodica del telerilevamento o tramite controlli su campo, per la prima volta, una delle infrazioni di cui all'art. 35 punto 1) c) del Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione verrà applicata una maggiorazione del 50% sull'importo del tributo iniziale, a condizione che l'utente provveda, entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, alla presentazione della domanda irrigua corretta, quale autodenuncia;*
- 2) *nel caso in cui una delle infrazioni di cui all'art. 35 punto 1) c) del Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione venga rilevata per la seconda volta verrà applicata una maggiorazione del 100% dell'importo del tributo iniziale;*
- 3) *a partire dalla terza rilevazione di infrazioni di cui all'art. 35 punto 1) c) del Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione verrà applicata una maggiorazione del 100% dell'importo del tributo iniziale e si provvederà alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria per furto d'acqua;*

RITENUTO che la proposta formulata dal Direttore Generale sia meritevole di approvazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto consortile l'approvazione dei regolamenti disciplinanti le attività dell'Ente, e le loro modifiche, predisposti dal Consiglio di Amministrazione ricade tra i compiti attribuiti al Consiglio dei Delegati;

SENTITO ancora il Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con il voto favorevole espresso all'unanimità dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di proporre al Consiglio dei Delegati l'adozione delle modifiche al Regolamento per l'Esercizio dell'Irrigazione di seguito indicate:

Art. 35 Infrazioni e relative sanzioni (testo attuale)	Art. 35 Infrazioni e relative sanzioni (proposta di modifica)
Infrazioni all'art.5: a) per la presentazione della denuncia delle colture da irrigare oltre la data del 31 marzo, la maggiorazione del 10% del contributo previsto dalle tariffe consortili; b) per gli annullamenti e per le variazioni di superficie a termine del 7° comma dell'art.5, il pagamento di un importo pari al 10% del contributo che avrebbe dovuto pagare per la superficie non irrigata; per le variazioni di coltura sempre a termine del 7° comma dell'art.5, il pagamento di un importo pari al 10% della nuova coltura praticata; c) per la omessa o infedele denuncia della superficie da irrigare la maggiorazione del 100% del contributo calcolato sulla superficie colturale effettivamente irrigata in più; per l'infedele denuncia delle colture soggette a differente tariffa contributiva, la maggiorazione del 100% del contributo previsto per la coltura a maggior tariffa effettivamente praticata;	Infrazioni all'art.5: a) per la presentazione della denuncia delle colture da irrigare oltre la data del 31 marzo, la maggiorazione del 10% del contributo previsto dalle tariffe consortili; b) per gli annullamenti e per le variazioni di superficie a termine del 7° comma dell'art.5, il pagamento di un importo pari al 10% del contributo che avrebbe dovuto pagare per la superficie non irrigata; per le variazioni di coltura sempre a termine del 7° comma dell'art.5, il pagamento di un importo pari al 10% della nuova coltura praticata; c) per la omessa o infedele denuncia della superficie da irrigare rilevata sia con la metodica del telerilevamento che tramite controlli su campo si applicherà una maggiorazione del 100% del contributo calcolato sulla superficie colturale effettivamente irrigata in più, con le seguenti eccezioni: 1) per la prima contestazione di infrazione verrà applicata una riduzione del 50% sull'importo del tributo iniziale, a condizione che l'utente provveda, entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, alla presentazione della domanda irrigua corretta, quale autodenuncia; 2) a partire dalla terza contestazione, notificata nel corso di un quinquennio, oltre alla maggiorazione del 100% dell'importo del tributo iniziale si provvederà alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria per furto d'acqua; d) per l'infedele denuncia delle colture soggette a differente tariffa contributiva, la maggiorazione del 100% del contributo previsto per la coltura a maggior tariffa effettivamente praticata; e) per infedeli dichiarazioni di rettifica delle denunce già depositate presso gli Uffici consortili, successivamente verificate dagli stessi e ritenute mendaci, si applicherà una sanzione pari al 100% dell'importo effettivamente dovuto.

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le disposizioni di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)
F.to Corrias

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 11 SET 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 11 SET 2020



IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 11 SET 2020 per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, agroambiente e infrastrutture in data _____ con nota n° _____.

☒ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 11 SET 2020

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO: